

Per l'Agenzia delle entrate non rilevano le modalità di restituzione delle somme

San Marino, sgravi fiscali cari

Frontalieri sottoposti all'aumento della tassazione

DI VALERIO STROPPA

Lo sgravio fiscale concesso da San Marino a un lavoratore frontaliere comporta una maggiore tassazione in Italia. Anche se l'importo restituito è stato accreditato su una carta prepagata da spendere negli esercizi commerciali del Titano. A ufficializzarlo è stata l'Agenzia delle entrate nei giorni scorsi, rispondendo a un'istanza di interpello presentata da una lavoratrice transfrontaliera. Con il decreto delegato n. 69/2013 la repubblica di San Marino ha deliberato la restituzione parziale della tassa etnica a favore dei frontalieri, esclusivamente per il periodo d'imposta 2011. Il bonus, parametrato in base al reddito percepito dal lavoratore, poteva arrivare fino al 9% della franchigia, allora pari a 8 mila euro, ossia 720 euro. La particolarità della vicenda è data dal fatto che la somma sarebbe stata restituita ai contribuenti tramite la Smac Card, una carta elettronica utilizzabile solo nel territorio di San Marino. Lo sgravio non era concesso in maniera automatica, ma su richiesta. L'erogazione è avvenuta a maggio 2014. A beneficiarne sono stati circa 3.300 lavoratori dipendenti frontalieri con redditi lordi fino a 30 mila euro annui. Ai sensi dell'articolo 165 del Tuir, se nel reddito complessivo rientrano redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall'Irpef netta dovuta in Italia. Il tax credit è riconosciuto fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti oltre confine e il reddito complessivo. Come affermato dalle Entrate con la circolare n. 50/2002, la definitività del prelievo estero coincide con la circostanza che il tributo non è più suscettibile di modifiche

a favore del contribuente. Nel caso in esame l'istante dichiara in Italia i redditi prodotti a San Marino, fruendo del credito per le imposte assolate all'estero. Per questo motivo la frontaliere presentava interpello all'Agenzia, sostenendo di non dover indicare l'importo restituito sulla Smac card in Unico-Pf, in quanto si trattava di un rimborso utilizzabile solo nel territorio estero. Veniva avanzata l'ipotesi di indicare tale somma nel quadro RW, come attività di natura finanziaria detenuta oltre confine. Diverso il parere del fisco. Anche se le imposte estere sono pagate a titolo definitivo, infatti, può verificarsi il loro rimborso totale o parziale da parte della tax authority staniera. In questo caso, nel periodo d'imposta in cui avviene la restituzione, «il contribuente è tenuto a ricalcolare il credito d'imposta in misura corrispondente all'importo delle imposte estere effettivamente pagate». Il soggetto si troverebbe infatti ad avere denunciato al fisco italiano un credito relativo a un prelievo estero non più esistente. Come disposto dall'articolo 165, comma 7 del Tuir, pertanto, il frontaliere deve presentare una dichiarazione integrativa a sfavore, relativa o all'anno di riferimento del credito (in questo caso il 2011) o a quello di effettivo utilizzo. Non rileva nemmeno il come le somme siano state restituite, dato che il contribuente di fatto riceve uno sgravio che diminuisce il livello di imposizione subito all'estero. Da qui l'obbligo di versare le maggiori imposte e gli interessi. Data la vicenda, tuttavia, non sarà applicata alcuna sanzione.

Il testo dell'interpello sul sito www.italiaoggi.it/documenti

